



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.7.2018, n. 45207***

*Procedimento a carico di un ex dirigente di azienda (Azienda Energetica Municipale) per omicidio colposo in relazione al decesso per asbestosi polmonare e mesotelioma epitelioide maligno di un dipendente della centrale termoelettrica della Società, in ipotesi accusatoria correlati all'esposizione ad amianto subita dallo stesso alle dipendenze dell'imputato.*

La Cassazione conferma la sentenza assolutoria emessa in appello per mancata prova in ordine alla sussistenza del nesso causale. La Corte, prendendo le distanze da quanto sostenuto dal Procuratore Generale in sede di ricorso, ritiene che l'esistenza del c.d. effetto acceleratore non costituisca un "fatto notorio" affermato da un sapere scientifico consolidato.

La condanna emessa in primo grado a carico dell'imputato veniva riformata dal giudice d'appello che pronunciava sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

Più in particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un ragionevole dubbio in ordine alle effettiva rilevanza causale dell'esposizione patita dal lavoratore alle dipendenze della Società, non potendosi escludere la rilevanza esclusiva in tal senso di altra esposizione subita da tale soggetto che, secondo quanto emerso a dibattimento, prima dell'assunzione alle dipendenze della Società, aveva prestato attività lavorativa presso diversi cantieri navali.

Il Procuratore Generale di Torino ricorre per Cassazione lamentando, tra l'altro, difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'attività lavorativa prestata dalla persona offesa presso i cantieri navali in questione costituiva causa di per sé sufficiente a determinare l'evento morte occorso. Sul punto, richiamato il principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p., il rappresentante dell'accusa qualificava come "notorio" il fatto che "aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta l'incidenza dei tumori e si abbrevia il periodo di latenza con accelerazione nella produzione dell'evento letale sicché il nesso causale sussiste ogni qual volta tale esposizione abbia avuto una durata apprezzabile".

La Cassazione ritiene il motivo di ricorso infondato.

Anzitutto, diversamente da quanto sostenuto dal PG, la Cassazione osserva che "la **esistenza dell'effetto acceleratore non può certo definirsi (...) un 'fatto notorio'**" e rileva, sul punto, che "in plurime e recenti pronunzie di legittimità si è affermato che dalla concreta analisi giurisprudenziale "si evince, peraltro, che il c.d. 'effetto acceleratore' è concetto nato in ambito giudiziario, ma non può assolutamente considerarsi evenienza affermata da un sapere scientifico consolidato".



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.7.2018, n. 45207***

Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte d'Appello, da un lato, aveva affrontato il tema del rapporto tra possibili cause della patologia ed effetto letale prendendo posizione, per quanto assai stringatamente, nel senso "**della irrilevanza delle esposizioni successive a quella che ha già innescato la patologia neoplastica**, a prescindere da ulteriori esposizioni, tesi antitetica alla teoria scientifica, cui invece si richiama il P.G. (...), secondo cui esisterebbe un "effetto acceleratore" del processo carcinogenetico per effetto della protrazione dell'esposizione all'amianto"; dall'altro lato, i giudici di merito, nell'escludere la verifica nel caso in esame di un'accelerazione del processo patogenetico avevano valorizzato l'età assai avanzata della vittima che, al momento della manifestazione della patologia, aveva 90 anni.

Considerazioni che, a detta della Corte di legittimità, sono "*in sè e nelle implicazioni reciproche, tali da giustificare sufficientemente il 'ragionevole dubbio'*" evocato dai giudici di appello.